

Tribunale di Monza

differenza delle competenze ricalcolate) o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze comprensive di oneri per la consulenza tecnica di parte attrice, oltre contr. prev., rimborso *forfaitario* e Iva come dovuti per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

CONCLUSIONI per Intesa Sanpaolo Spa:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via principale:

previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, respingere le domande tutte proposte da [REDACTED] in quanto infondate e in fatto e in diritto nonché non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze professionali.

In via istruttoria:

Ci si oppone ancora una volta all'ammissione delle istanze istruttorie come *ex adverso* avanzate per tutti i motivi come esposti in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La domanda è fondata.

[REDACTED] ha proposto azione nei confronti della convenuta, asserendo che erano state richieste e addebitate dalla controparte somme non dovute.

In fatto, i rapporti intervenuti sono costituiti da due conti, di cui il primo (contratto di conto corrente n. [REDACTED], poi divenuto distinto con il numero [REDACTED]) aperto quanto meno dal 1985 ed estinto poi in data 13 marzo 2014 (doc. 1 parte attrice) e il secondo (conto ausiliario collegato per anticipi fatture n. [REDACTED]), estinto in data 4 giugno 2008 (circostanza non contestata).

In diritto giova rilevare, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 4.8.1999 n. 342 e della successiva conseguente delibera CICR del 9.2.00 (entrata in vigore il 22.4.00) che *"la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinione juris ac necessitatis" (Cass. 30 Marzo 1999 n. 3096).*



Tribunale di Monza

D'altra parte la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo del d.lgs. n. 342/99 cit. , il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

A seguito di tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la nullità doveva ritenersi sussistente anche per i periodi anteriori alle *“decisioni della corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo”* (Cass. 4 novembre 2004 n. 21095; più di recente, v. Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418, che ha riconosciuto dovuti gli interessi a credito del cliente, ma non quelli a debito).

Ne consegue che non è ammissibile la capitalizzazione e il conseguente anatocismo per tutto il periodo anteriore alla entrata in vigore della suindicata delibera e quindi sino al 22 aprile 2000.

Per quanto riguarda il periodo successivo, sono ammissibili adeguamenti dei contratti in corso che prevedano la corresponsione di interessi su interessi, purchè essi siano intervenuti entro il 30 giugno 2000 e osservino le condizioni di cui all'art. 7 della citata delibera, con effetto dal 1° luglio 2000. Tali adeguamenti, peraltro, se favorevoli al cliente, devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro il medesimo termine del 30 giugno 2000 e di essi è necessario fornire notizia *“per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”*.

Posteriormente al 1.1.2014, inoltre, il nuovo testo del comma 2 art. 120 t.u. bancario ha previsto che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori, che nelle successive operazioni di capitalizzazione sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Ciò premesso e quanto alle conseguenze di tale nullità, *“in tema di conto corrente bancario, l'accertata nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi, imponendo al giudice un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali, salvi i casi specificamente previsti dalla legge.”* (Cass. 10 settembre 2013 n. 20688).

Nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico ha consentito di accertare quanto segue:

- a. Espungendo gli interessi anatocistici non dovuti e ricalcolando gli interessi in base alle condizioni del conto, devono detrarsi euro -



Tribunale di Monza

54.556,34;

- b. Ricalcolando gli interessi in relazione alle operazioni salvo buon fine, devono detrarsi euro -25.596,84;

239.247,44 (132.519,53 + 106.727,91)

25.791,62 (132.519,53 -106.727,91)

- c. Ricalcolando gli interessi attivi devono detrarsi ulteriori euro - 37.199,16;

- d. Escludendo infine le somme imputate per commissioni di massimo scoperto non dovute, sono da espungersi euro -15.167,19

In totale, il saldo iniziale deve essere modificato per complessivi euro - 132.519,53, così giungendo ad un nuovo saldo positivo di euro 106.727,91 a fronte del precedente saldo negativo di euro -25.791,62

--4.583,88 (-10.603,87 -15.187,75)

25.791,62 (10.603,87 +15.187,75)

L'importo indicato non è contestato nella sua misura né nella motivazione delle singole decurtazioni. Non possono infatti considerarsi valide contestazioni sul punto le generiche affermazioni concernenti la asserita impossibilità di determinazioni delle somme dovute, per la parziale incompletezza degli estratti del conto corrente prodotti. Il consulente, infatti, ha potuto comunque efficacemente ricostruire le somme dovute, in quanto l'analisi è stata fondata sugli elementi disponibili. Inoltre, nella ricostruzione del saldo finale, si è partiti da un saldo a debito del cliente (cfr. ad es. Cass. 2 maggio 2019 n. 11543).

Né è fondata l'eccezione di prescrizione.

Va premesso che *"in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata."* (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2660).

Nel caso di specie, peraltro, non è in contestazione l'esistenza del contratto di apertura di credito, la cui esistenza è anzi specificamente affermata dalla banca.

Ne deriva che l'attore è sollevato dall'onere probatorio, trattandosi di fatto ammesso.



Tribunale di Monza

Ciò posto, deve osservarsi che neppure risulta l'esistenza di sconfinamenti, in presenza dei quali l'eventuale rimessa avrebbe assunto funzione solutoria e non meramente ripristinatoria.

Non può dunque accertarsi l'esistenza di somme la cui azione di ripetizione sia prescritta, dovendosi invece far decorrere il termine, in assenza di atti solutori, dalla data di chiusura del conto, avvenuta nelle date sopra indicate; termine quindi non decorso alla data della messa in mora.

L'importo dovuto, come già rilevato è di euro -132.519,53, dovendosi tenere conto non solo del saldo positivo di euro 106.727,91 ma anche del saldo negativo iniziale per euro -25.791,62 (cfr. pag. 11 della relazione del consulente, ultima tabella, nella quale il saldo viene indicato in euro 106.727,91 a fronte di un addebito non dovuto a carico del cliente di euro 125.766,83 e di ulteriori crediti a favore di quest'ultimo di euro 6.752,70; dal che un credito complessivo di euro 132.519,53 [125.766,83 +6.752,70] e un correlativo saldo iniziale negativo di euro 25.791,62 [106.727,91 - 132.519,53]).

Sono dovuti gli interessi legali ex d.lgs. 231/2002, trattandosi di transazioni commerciali, dalla data della messa in mora 30 dicembre 2014) al saldo.

II. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico di Intesa Sanpaolo Spa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e sono distratte in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta

P Q M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa con citazione notificata in data 21 gennaio 2016, così provvede:

- I. **Condanna Intesa Sanpaolo Spa al pagamento di euro 132.519,53** in favore di [redacted], oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 dal 30 dicembre 2014 al saldo;
- II. **Condanna Intesa Sanpaolo Spa al pagamento delle spese del giudizio** in favore di [redacted] **spese che liquida in euro 13.450,00**, oltre spese *forfaitarie* ex art. 2 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, **oltre euro 786 per anticipazioni**, **oltre spese di consulenza tecnica di ufficio per euro 6.948,00**, oltre oneri di legge, ferma la solidarietà nei confronti del consulente. Distrae dette spese in favore dell'avv. Franco Fabiani.

Così deciso in Monza, in data 9 agosto 2019

Il giudice
Claudio Miele



Tribunale di Monza

01908100845

-6-

